



COMUNE DI MARUGGIO

(Provincia di Taranto)

Prot. Gen. N. 11178 del 09/09/2019

Ordinanza Sindacale

N. 50 del 09/09/2019

OGGETTO:	Disposizioni sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli ed altri intrattenimenti.
-----------------	--

II SINDACO

Premesso che:

- si ravvisa la necessità di tutelare tutte le specie animali, in conformità ai principi etici e morali più volte manifestati dall'intera comunità cittadina;
- a tal fine, nelle more dell'approvazione di una disciplina organica della materia, occorre regolamentare l'utilizzo, sul territorio comunale, di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche negli spettacoli, nelle manifestazioni ovvero negli altri intrattenimenti (mostre, fiere, esposizioni , spettacoli circensi, ecc.);

Visto il R.D. 27.7.1934, n. 1265, recante il "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320;

Vista la Legge 18 Marzo 1968, n. 337, recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

Visto l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

Visto l'art. 3, del D.P.R. 31.3.1979, che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ;

Vista la Circolare del Ministro della Sanità del 5.11.1990, n. 29, recante "Animali selvatici ed esotici in cattività - Vigilanza veterinaria permanente. Legge 23. 12. 1978, n. 833";

Vista la Legge 14.08.1991, n. 281;

Visto il D.M. 19.4.1996, recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione ;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 , recante "Nuovi interventi in campo ambientale" ;

Viste le "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" del 10 maggio 2000 e del 19 aprile 2006, emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il fine, tra l'altro, di proporre un protocollo

operativo alle amministrazioni locali per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani;

Preso atto che la Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali pericolosi dei circhi, non possono essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;

Vista la Legge 20.07.2004 , n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Visto il D.M. 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, dell' 1 dicembre 2009 , n. 17082;

Vista la Legge 22.11.2017, n. 175, recante Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia", e segnatamente l'art. 2, comma 4, lett. h), ove viene previsto che il relativo decreto legislativo di attuazione venga adottato nel rispetto del principio e del criterio direttivo specifico della "revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse";

Visto l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Constatata la mancanza di normativa specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono riguardare i rettili;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché è rivolto alla generalità delle persone;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ORDINA

Per motivi di tutela dell'igiene pubblica, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, al fine di prevenire anche emergenze sanitarie:

1. **È FATTO ASSOLUTO DIVIETO** sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico;
2. Fermo restando quanto stabilito dal punto 1, recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie, nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

- a. Zebre, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie;
 - b. Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali;
 - c. Struzzi e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più; Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da 2 capi in su.
3. Fatti salvi i divieti sopra riportati, è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio comunale con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, di attuare le seguenti misure:
- a. Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - b. Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
 - c. Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - d. Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
 - e. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
 - f. Non utilizzare gli animali prelevati in natura;
 - g. L'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi a quelle previste dalle leggi e/o dalla presente ordinanza;
 - h. Sia assicurata l'impossibilità di contatto fisico diretto tra il pubblico e gli animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata sorveglianza e distanza di sicurezza.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed avrà durata fino al giorno in cui entreranno in vigore le norme regolamentari che saranno approvate in

materia dall'organo deliberante al quale saranno sottoposte per la decisione.

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno punite come di seguito:

1. applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. cessazione immediata dell'attività ed obbligo contestuale di ripristino dei luoghi;
3. in sede di sopralluogo preventivo presso l'area circense da parte degli organi competenti al rilascio della licenza/autorizzazione, qualora venga riscontrato che le strutture di ricovero degli animali non sono adeguate a quanto prescritto dalle disposizioni prima citate e che tali carenze non siano sanabili a seguito di adeguate prescrizioni, il suddetto provvedimento non verrà rilasciato;
4. nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo già autorizzato, su proposta degli organi che avranno eseguito l'accertamento, verrà comminata la revoca dell'autorizzazione già rilasciata e l'immediata sospensione di tutta l'attività circense, ovvero della struttura inadeguata;
5. gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni stesse.

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Municipale, al Servizio Veterinario dell'ASL TA, alla Forza Pubblica in generale e all'A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, a norma dell'art. 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, addì 09/09/2019

L SINDACO
Dott. A. Alfredo Longo



COMUNE LONGO
Prov. di Taranto